



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Previdenza – Previdenza complementare – Nuovo meccanismo di adesione automatica – Riepilogo informativo.

Il Ministero del Lavoro sta aggiornando le FAQ relative al nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dall'1 luglio scorso dalla *legge di Bilancio 2026* (art. 1, comma 204 della legge n. 199/2025 che modifica il d.lgvo n. 252/2005). In particolare, le ultime FAQ ([FAQ | Portale sulla Previdenza Complementare](#)) illustrano la corretta compilazione del modello TFR3 (messo a disposizione dal Ministero ancora solo in versione bozza [MODULO TFR3 draft.pdf](#)) utilizzabile dai datori di lavoro per raccogliere le scelte dei lavoratori sulla destinazione del proprio TFR. Come è noto, il nuovo meccanismo consiste nella devoluzione automatica verso il fondo pensionistico negoziale previsto dagli accordi o dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) dell'intero TFR maturando e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo diversa dichiarazione del lavoratore entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione. Si riepilogano di seguito gli aspetti principali della nuova disciplina.

Destinatari – Il nuovo meccanismo di adesione automatica si applica ai:

- lavoratori dipendenti “*di prima assunzione*” (ossia assunti per la prima volta come dipendenti privati dall'1 luglio 2026): tali soggetti aderiscono automaticamente alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi (ad esempio il Fondo Priamo per le imprese che applicano il CCNL logistica, trasporto e spedizione) se non esprimono una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione. Tale scelta può consistere nell'individuazione di un fondo pensione diverso da quello negoziale di riferimento o nella decisione di lasciare il TFR in azienda. Sempre entro lo stesso termine di 60 giorni il lavoratore può anche scegliere di devolvere al Fondo solo una parte del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi;
- lavoratori “*non di prima assunzione*” (ossia neoassunti dall'azienda ma già in passato con un precedente rapporto di lavoro come dipendenti privati): per coloro che hanno già in essere un'adesione alla previdenza complementare scatta il meccanismo di adesione automatica al fondo negoziale di riferimento, salvo diversa dichiarazione (sempre entro il predetto termine di 60 giorni) limitata però esclusivamente all'eventuale scelta di altro fondo diverso da quello negoziale poiché non è possibile in questo caso decidere di lasciare il TFR in azienda; per coloro che non hanno già in essere un'adesione alla previdenza complementare invece non scatta l'adesione automatica e il TFR resta in azienda ma tale scelta può sempre essere modificata.

Obblighi del datore di lavoro - Resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di informare al momento dell'assunzione il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e sul principio di adesione automatica nonché l'obbligo di consegnare la modulistica per la destinazione del TFR.



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Effetti dell'adesione automatica - In caso di attivazione del meccanismo di adesione automatica al fondo pensione sarà destinato l'intero TFR maturando e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dai contratti collettivi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda (RAL) sia inferiore al valore dell'assegno sociale. I contributi confluiranno nel Fondo a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dalla data di assunzione.

Per i lavoratori assunti dall'azienda fino al 30 giugno 2026 resta in vigore la vecchia disciplina (d.lgvo n. 252/2005) che prevede il tacito conferimento del TFR entro 6 mesi (meccanismo del silenzio assenso).

Meccanismi di adesione a confronto - Si riepilogano di seguito le principali differenze tra la disciplina del silenzio-assenso per i lavoratori assunti fino al 30.6.2026 e quella dell'adesione automatica per quelli assunti dopo l'1 luglio 2026.

Disciplina precedente per lavoratori assunti fino al 30.6.2026	Disciplina attuale per lavoratori assunti dall'1.7.2026
Termine di 6 mesi dall'assunzione per decidere l'adesione alla previdenza complementare	Termine di 60 giorni dall'assunzione per decidere l'adesione alla previdenza complementare
Silenzio-assenso: solo il TFR è conferito al Fondo negoziale	Adesione automatica: sono conferiti al Fondo negoziale il TFR e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi
Adesione decorre dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi	Adesione decorre dalla data di prima assunzione

Rif. 145 – 2026

